

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2743-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per i beni culturali e ambientali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di collaborazione culturale con il Governo della Repubblica d'Etiopia ha come scopo il rafforzamento dei legami di amicizia attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali; esso si inquadra nel modello, più volte sottoscritto dal nostro paese, che concretizza la linea generale dell'azione di promozione e di diffusione della lingua e della cultura italiana quale strumento essenziale della politica estera.

L'accordo si articola su diverse previsioni di collaborazione, individuando come obiettivo prioritario il sostegno delle istituzioni educative e culturali italiane in Etiopia, per rinsaldare i vincoli storici e porre le basi per un rilancio dei rapporti economici e commerciali con questo paese.

Le scuole italiane in Etiopia e l'istituto di cultura ad Addis Abeba verranno coinvolti, via via, nei vari programmi ed incoraggiati a promuovere attività didattiche e di formazione; le parti si impegnano inoltre a definire le condizioni per l'equipollenza dei titoli accademici e dei diplomi di ogni ordine e grado.

Si indicano inoltre le linee lungo le quali operare tramite il rafforzamento delle intese accademiche e universitarie, l'organizzazione di seminari, gli scambi di docenti, l'incremento di borse di studio; è prevista una cooperazione rafforzata nel settore delle ricerche archeologiche, della conservazione dei beni culturali e del restauro, nonché nel campo delle manifestazioni artistiche, con particolare attenzione alla prevenzione del traffico illecito delle opere d'arte.

Come di consueto in questi casi, viene istituita una commissione mista con il compito di programmare ed attuare le iniziative nei vari settori indicati.

Ritenendo questo accordo un importante strumento della politica estera italiana nel Corno d'Africa, volta a rafforzare i rapporti bilaterali anche attraverso un rilancio della cooperazione con l'Eritrea, e di qui con l'Etiopia e la Somalia, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 e in lire 646 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1997, in lire 633 milioni per l'anno 1998 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno **1998**, in lire 633 milioni per l'anno **1999** ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

